

<b>Messaggio municipale</b> risoluzione municipale no. 232 / 2016	<b>No. 157</b>	24 aprile 2017
<b>OGGETTO:</b> <b>Esame ed approvazione del nuovo Regolamento comunale concernente la videosorveglianza</b>		

Gentile Signora Presidente,

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri,

come già applicato in numerosi Comuni ticinesi, il Municipio ha deciso di proporre anche per il nostro Comune l'adozione di un Regolamento per la videosorveglianza, base legale indispensabile per poter operare in quest'ambito.

Approfittando delle moderne tecnologie, divenute accessibili a prezzi abbordabili, riteniamo utile, e per certi aspetti inevitabile, disporre di questo Regolamento che consentirà di meglio monitorare gli spazi e le strutture pubbliche secondo le necessità, allo scopo di garantirne un uso corretto ed evitare abusi o infrazioni. Tutto questo con finalità di protezione, di cura e di sicurezza a favore dei beni comunali, dei servizi pubblici e della popolazione in generale.

Non pensiamo certo di trasformare il Comune di Cevio in una sorta di "stato di polizia", super controllato in ogni angolo! La videosorveglianza sarà evidentemente applicata con grande attenzione e moderazione, anche solo per una questione di costi e di gestione della stessa, limitandola soltanto a quelle situazioni specifiche e circoscritte che davvero richiedono un controllo mirato.

Di fatto la molla che ha fatto scattare questa esigenza è da collegare ad un'appropriata vigilanza dei centri comunali di raccolta dei rifiuti dove purtroppo si devono sovente registrare degli abusi e/o degli atti di maleducazione che andrebbero stroncati ed opportunamente sanzionati in quanto sono causa di danni e di un notevole lavoro supplementare per gli addetti comunali.

Dal momento che proponiamo questo Regolamento, abbiamo però ritenuto conveniente prevederne un'applicazione generale, quindi adattabile alle differenti esigenze che potranno eventualmente presentarsi in materia, evitando di delimitarne il campo d'azione alla sola vigilanza sulla corretta raccolta dei rifiuti (sarebbe invero poco lungimirante ed utile legiferare in materia per questo unico settore).

Non crediamo necessario commentare i singoli articoli del nuovo Regolamento che ci sembrano ben comprensibili e che rientrano sostanzialmente, come del resto è logico nella fattispecie, nell'ambito della protezione dei dati personali (se occorre regolamentare la videosorveglianza è proprio per disciplinare gli aspetti relativi alla tutela della sfera privata).

Per quanto indicato, restando a completa disposizione per ogni altra informazione, il Municipio invita il Consiglio comunale a volere

**RISOLVERE:**

***è approvato, così come proposto, il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza.***

Con stima e cordialità.

per il Municipio di Cevio:

il Sindaco  
*Pierluigi Martini*

il segretario  
*Fausto Rotanzi*

**Allegato:**  
**Regolamento in oggetto**

**ALLEGATO MM no. 157 del 24.04.2017**

# **COMUNE DI CEVIO**

## **Regolamento comunale concernente la videosorveglianza**

Questo documento contiene:	pagina
A) Indice degli articoli del Regolamento	1
B) Regolamento	2 – 3

**INDICE DEGLI ARTICOLI DEL  
REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE  
LA VIDEOSORVEGLIANZA**

Art. 1	Base legale
Art. 2	Oggetto e scopo
Art. 3	Utilizzazione e principi
Art. 4	Responsabilità
Art. 5	Pubblica informazione
Art. 6	Registrazione
Art. 7	Trasmissione dei dati a terzi
Art. 8	Protezione dei dati
Art. 9	Entrata in vigore

## Regolamento comunale concernente la videosorveglianza

(del ... giugno 2017)

<b>Base legale</b>	<b>Art. 1</b> La base legale del presente Regolamento è costituita dagli articoli 107 e 186 e seguenti della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e dalla Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
<b>Oggetto e scopo</b>	<b>Art. 2</b> <sup>1</sup> Il presente Regolamento disciplina l'installazione e l'uso di videocamere o apparecchi simili di sorveglianza sul territorio del Comune di Cevio, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati con questi apparecchi.  <sup>2</sup> La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali, come pure di monitorare le vie e gli spazi pubblici secondo le necessità di polizia e per la sicurezza della popolazione.
<b>Utilizzazione e principi</b>	<b>Art. 3</b> <sup>1</sup> Il Municipio decide l'utilizzazione di apparecchi di videosorveglianza nel rispetto della sfera personale che non deve essere sorvegliata (art. 179 <sup>quater</sup> Codice Penale Svizzero).  <sup>2</sup> Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo delle zone specificate dal presente Regolamento, nel rispetto delle finalità proprie del presente Regolamento e del principio di proporzionalità.
<b>Responsabilità</b>	<b>Art. 4</b> Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati e, a questo scopo, definisce i servizi e/o le singole persone responsabili. In quest'ultimo caso il Municipio garantisce che il presente Regolamento verrà osservato dal/la responsabile per il tramite di condizioni, convenzioni o altri accordi specifici.
<b>Pubblica informazione</b>	<b>Art. 5</b> Le zone soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.
<b>Registrazione</b>	<b>Art. 6</b> <sup>1</sup> Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge. Salvo in questi casi, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 120 ore dalla registrazione.  <sup>2</sup> Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente infrazioni al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate per il tempo necessario fino alla conclusione del conseguente procedimento.

<b>Trasmissione dei dati a terzi</b>	<p><b>Art. 7</b> <sup>1</sup> Di principio i dati personali registrati non sono trasmessi o comunicati a terzi.</p> <p><sup>2</sup> Le registrazioni possono essere trasmesse o comunicate soltanto alle autorità competenti per il perseguimento penale e alle autorità amministrative o giudiziarie alle quali il Comune di Cevio presenta denuncia o presso le quali fa valere i propri diritti.</p> <p><sup>3</sup> La trasmissione o la comunicazione delle registrazioni ad un'autorità ai sensi del capoverso precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile. I dati di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'autorità è parimenti un'autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di fornire a terzi le registrazioni.</p>
<b>Protezione dei dati</b>	<p><b>Art. 8</b> <sup>1</sup> Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, adotta tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.</p> <p><sup>2</sup> Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.</p>
<b>Entrata in vigore</b>	<p><b>Art. 9</b> Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.</p>

Adottato dal Consiglio comunale con risoluzione del ... giugno 2017.

Pubblicato nel periodo dal ... 2017 al ... 2017.

Approvato dalla Sezione cantonale degli enti locali con risoluzione del ...